

REGIO DECRETO 29 Luglio 1927, n. 1443

NORME DI CARATTERE LEGISLATIVO PER DISCIPLINARE LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE NEL REGNO (G.U. 23 Agosto 1927, n. 194)

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, a Sua Maestà il Re, in udienza del 29 luglio 1927, sul decreto portante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno.

Sire,

con la legge del 14 aprile decorso, il Parlamento conferiva al Governo la facoltà di emanare norme aventi carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno. Di tale facoltà il Governo fece uso, con la sollecitudine che la maturità del problema e la urgenza del provvedere imponevano. Nella sua ultima tornata, il Consiglio dei Ministri, dopo ampio esame, approvava lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma della Maestà Vostra.

I principi fondamentali, cui si ispira il nuovo regolamento delle miniere, furono già da me esposti al Senato, nella seduta del 6 aprile suddetto, durante la discussione svoltasi sul progetto di delega. Mi soffermai allora ad illustrare il concetto informatore del sistema, che il Governo intendeva adottare: la struttura del sistema stesso, il congegno delle norme predisposto per regolare il graduale passaggio dagli antichi ed ancor vigenti sistemi al sistema nuovo. E ciò ravvisai opportuno di esporre con la larghezza maggiore, perché il Parlamento, che era chiamato a fare una delegazione così notevole dei suoi poteri, non fosse costretto a compiere un mero atto di fede ma fosse in grado di valutare la importanza della riforma proposta, tanto nei suoi principi fondamentali, quanto nelle sue concrete applicazioni.

Questione di primaria importanza è quella dell'atteggiamento che deve prendere lo Stato nel campo delle attività minerarie.

Vigono ancora, in Italia, i sistemi più difformi, che fanno sostanzialmente capo ai tre tipi legislativi affermatasi nel tempo; al sistema demaniale, al sistema fondiario ed al sistema misto. I gravi interessi in giuoco forzano ancora a favore dell'uno o dell'altro; ma gli insegnamenti della dottrina e quelli segnatamente della esperienza possono far considerare come oramai superata una disputa che, in passato, tenne lungamente divisi gli animi e fa causa prima della inerzia dei poteri pubblici.

La scienza ha condannato, e per sempre, la concezione formale e manifestamente irrazionale del diritto di proprietà, posta a fondamento del sistema fondiario. La proprietà, oltre che come un diritto, è sempre più intesa come un dovere sociale. Le facoltà del proprietario possono e debbono armonizzarsi con le esigenze crescenti della consociazione civile. D'altro canto le necessità della pubblica economia consigliano, oggi più che in passato, di svincolare la disponibilità del sottosuolo da quella della superficie. Il superficiario raramente possiede le capacità tecnica ed economica che sono indispensabili per condurre le complesse aziende minerarie. Il più delle volte, il suo intervento è puramente negativo, con pretese smodate di fronte alle quali cadono le iniziative più ardimentose.

Tali gravissimi inconvenienti sono irrefutabilmente confermati dalla lunga esperienza fatta nelle regioni ove vige tuttora il sistema fondiario. Forme dell'attività mineraria, che la natura del sottosuolo e lo sviluppo della tecnica consentirebbero con profitto e forse con fortuna, vivono tristemente o non sorgono affatto. Nella Toscana e in Sicilia abbondano, purtroppo, gli esempi.

Di fronte a tali necessità manifeste, il Governo non poteva rimanere incerto, e, ripudiando la concezione fondiaria, al pari dell'ibridismo proprio delle forme intermedie, informò il nuovo sistema legislativo al principio della demanialità, perché, meglio d'ogni altro, consente la razionale disciplina delle attività rivolte alla valorizzazione del sottosuolo.

Il Governo, tuttavia, si astenne da una dichiarazione formale di tale principio, come se ne astenne nell'emanare leggi analoghe, e ciò non tanto per evitare i pericoli propri di una testuale definizione in questo più che in altri casi ardua - quanto per non pregiudicare in alcun modo l'opera di codificazione in corso, alla quale sembra più proprio il deferire la organica disciplina di tutti i rapporti giuridici concernenti il sottosuolo.

Il regolamento dell'esercizio minerario è stato ordinato e stabilito in conformità del principio informatore del sistema: rigido, nel tutelare le prerogative proprie della podestà sovrana; elastico, nel favorire la più libera affermazione delle iniziative private.

L'autorità pubblica, ed essa soltanto, può consentire le indagini e le coltivazioni minerarie; invigila sulle une e sulle altre perché siano osservate le norme emanate ai fini di polizia, a tutela del lavoro, ad assicurare il rilevamento e lo studio tecnico economico e statistico della attività industriale relativa; coordina gli interessi privati con le necessità pubbliche, determinando la forma di subordinazione dei primi ai secondi; revoca le facoltà conferite nei casi di constatata inadempienza.

La ricerca di sostanze minerali deve essere autorizzata. Indagini di tanta importanza economica e politica non debbono sottrarsi al controllo della pubblica Amministrazione. L’esperienza utile fatta con le legislazioni di guerra e del dopo guerra, ed in particolare con quelle sui combustibili, sugli zolfi e sulle sostanze radioattive, consiglia di non lasciare all’arbitrio del privato le ricerche minerarie. Soprattutto appare necessaria, tale disciplina, nella ricerca di sostanze minerali che, per la loro natura, interessano, oltre che l’economia pubblica, la difesa dello Stato.

Ma, perché un’autorizzazione occorra, è d’uopo trattarsi di ricerca mineraria propriamente detta. Restano pertanto pienamente libere tutte le forme di investigazione scientifica. Restano ugualmente libere le indagini geologiche, anche se per esse sia, necessario procedere a scandagli del terreno. E, per il motivo medesimo, deve considerarsi libero il pratico ricercatore, il semplice minatore, ad esempio, che inerpandosi per monti, scruta con la sua picca le rocce impervie, rappresentando non poche volte il pioniere dell’industria mineraria.

È di pubblico interesse che le coltivazioni minerarie siano assunte e condotte con la maggiore serietà di propositi.

Oggetto di concessione può essere soltanto il giacimento, del quale l’Amministrazione abbia riconosciuto la esistenza e la coltivabilità. Diversamente, l’iniziativa è condannata a perire, con pregiudizio dell’imprenditore e con discredito dell’industria. La condotta dell’azienda può e deve essere affidata esclusivamente a chi dimostri, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione medesima, di possedere i requisiti di capacità tecnica ed economica a tal fine indispensabili. In tal modo le speculazioni, che frequentemente si ebbero a deplorare, presto saranno, se non eliminate, ridotte. Verso l’industria mineraria potranno essere meglio rivolte le forze sane del Paese, che si accingono all’impresa con piena coscienza delle difficoltà proprie dell’arte e dell’industria mineraria.

Il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente. Egli deve conseguire il premio della propria iniziativa. Ma è pur necessario che dimostri di possedere idoneità tecnica ed economica adeguate alla difficoltà dell’impresa. Ove non sia in possesso di tali requisiti, in luogo della facoltà di coltivare il giacimento, consegue, a carico del concessionario, un premio in relazione all’importanza della scoperta ed una indennità in ragione delle opere utilizzabili.

Le concessioni, oltre che ai singoli, possono essere conferite a società. In tale ipotesi che, dato lo sviluppo e il costo delle lavorazioni, è divenuta ormai la più frequente, lo Stato non può disinteressarsi, per considerazioni politiche e militari, della qualità delle persone chiamate a reggere l’azienda. I rappresentanti della società, come i dirigenti di essa, debbono essere pertanto di gradimento della Amministrazione concedente.

Pur ispirandosi al principio della demanialità del sottosuolo, il Governo ha creduto di poter consentire l’iscrizione di ipoteche a garanzia degli ereditari. Per un verso, ha considerato che tale onere reale non contrasta con il concetto accennato, quando gli effetti dell’ipoteca restino sostanzialmente subordinati alla sorte della concessione. Per altro, ha dovuto constatare che il credito minerario deve riguardarsi come elemento di vita e di progresso per l’industria che si volge alla valorizzazione del sottosuolo. Non a caso la possibilità di tali garanzie di natura reale è riconosciuta da legislazioni che pure si informano al principio demaniale.

Tuttavia, sempre a, meglio scolpire tale concetto e a riaffermare la sovrana autorità dello Stato, si dispone che la iscrizione delle ipoteche è subordinata alla autorizzazione del Ministro per l’economia nazionale.

Adottato il sistema della concessione, lo Stato non poteva disinteressarsi dei passaggi che questa può subire per atti fra vivi o di ultima volontà. Ad integrazione delle norme accennate, dirette ad assicurare che le aziende minerarie restino affidate a chi ha la capacità di condurle, ed in conformità di quanto ebbe a prescrivere il Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2195, si statuisce ora che qualunque trasferimento, per atto fra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro suddetto, e che ogni atto, che non abbia riportato tale preventiva autorizzazione, è nullo, tanto nei confronti dell’Amministrazione quanto fra le parti. Analogamente nei casi di successione ereditaria, si conferisce all’Amministrazione la facoltà di esigere che l’erede si faccia rappresentare da persona di gradimento dell’Amministrazione stessa. E, per ragioni di opportunità evidente, a garantire la unicità della gestione e ad evitare il frazionamento sovente eccessivo e sommamente pregiudizievole di essa, si stabilisce, che, nel termine di tre mesi dall’apertura della successione, gli eredi del concessionario debbano nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi.

Nel superiore interesse dell’economia pubblica, per favorire lo sviluppo di lavorazioni minerarie organiche, che, avvalendosi delle opere in comune, assicurino nel miglior modo la industrializzazione delle coltivazioni e i massimi rendimenti di esse, si è rivolta cura particolare alla disciplina dei rapporti di vicinanza e dei consorzi. Particolarmente notevole è la disposizione in virtù della quale, ove il difetto di unità del sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi, comprometta l’esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilità di una più conveniente coltivazione, la lavorazione delle miniere stesse può essere assoggettata ad una gestione unica, alla quale, in difetto dei concessionari interessati, provvede il Ministro per l’economia nazionale.

Un istituto soprattutto doveva e fu fortemente ordinato: quello della decadenza. Lo Stato ha assunto oneri gravi per dare incremento alle indagini ed alle coltivazioni minerarie: suo fine precipuo è quello di utilizzare, ponendole in valore, le energie del nostro sottosuolo. Ma, perché tale fine possa essere convenientemente conseguito, è indispensabile che le private iniziative rispondano fedelmente alla fiducia in esse riposta dall’Amministrazione. Ogni forma di insana speculazione deve essere impedita o repressa. Gli inoperosi e gli inetti debbono essere prontamente sostituiti dai volenterosi, che intendano dedicare la loro opera e le loro sostanze ad un’industria da cui tanto dipende il fiorire dell’economia pubblica. Ebbi già a dichiarare al Senato che il concessionario deve considerarsi come investito di

una pubblica funzione, e che, per l'importanza che hanno nell'economia moderna le materie prime e per l'autorità di cui discende la facoltà di ricercarle, egli più che il diritto, ha il dovere di dare alla impresa tutte le sue forze.

Tuttavia, l'istituto fu circondato delle guarentigie che si imponevano a tutela degli interessi legittimi del concessionario. Prima che la decadenza sia pronunciata, ne sono contestati i motivi. Sulla proposta, come sulle giustificazioni date dal concessionario, il Ministro, prima di prendere i suoi provvedimenti definitivi, sente il parere del Consiglio superiore delle miniere. Contro il decreto che pronuncia la decadenza è sempre ammesso il ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.

Entro questi limiti, che dovevano essere fissati con chiara fermezza, il sistema seguito dal decreto legislativo si informa alla maggiore elasticità, in modo da consentire la più larga facoltà di movimento.

La concessione è temporanea, come il sistema impone; ma di essa non sono predeterminati, come termine rigido, i limiti di tempo. Il Consiglio superiore delle miniere, l'organo consultivo massimo di cui dispone l'Amministrazione pubblica, suggerirà, nei singoli casi, il termine che meglio si adatta alla natura delle sostanze minerali, all'ampiezza e potenza del giacimento, alla importanza delle opere progettate.

Per analoghe considerazioni si è abbandonato il sistema rigido fin qui seguito nel determinare la estensione delle zone date in ricerca, o in coltivazioni. È parso miglior partito riferirsi, anche per tale elemento, alla valutazione discrezionale del caso concreto, che eviterà in avvenire le incongruenze e gli artifici si frequenti in passato.

Si è creduto soprattutto indispensabile di conferire all'Amministrazione mineraria la facoltà di autorizzare la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi. Considerazioni tecniche ed economiche impongono spesso la necessità di arrestare i lavori o di procedere alla loro esecuzione successiva. Esigere che le lavorazioni non subiscano alcuna soluzione di continuità nel tempo e che la loro intensità si spieghi uniforme in tutta la zona mineraria, quando sia manifestamente utile procedere ad indagini o sperimentazioni preliminari ovvero quando le condizioni del mercato consiglino la coltivazione di determinate sostanze, è evidentemente eccessivo. Non soltanto nell'interesse dei singoli concessionari, ma nello stesso superiore interesse dell'industria nazionale, l'amministrazione deve essere in grado di valutare, con giudizio insindacabile, tali necessità imprescindibili, perché la condotta delle aziende minerarie sia sempre in armonia con le leggi della tecnica e della economia.

Per turbare il meno possibile gli interessi precostituiti, il Governo disciplinò accuratamente, e con il più largo criterio equitativo, il passaggio dai vecchi al nuovo sistema. Pur avendo disposto la trasformazione dei diritti sorti sotto l'impero delle disposizioni fin qui vigenti e pur prescrivendo la commutazione dei vecchi titoli di possesso, perché tutta l'attività mineraria si uniformasse ai principi nuovi, imposti dalle necessità dell'economia pubblica, ha disciplinato la delicata materia in modo che nessun interesse legittimo rimanesse indifeso.

Nei territori a regime demaniale od analogo, ha mantenuto, così, come concessione perpetua, le concessioni e le investiture di miniere date, senza limite di tempo, ed ha conservato in vigore, fino alla scadenza fissata nei singoli atti di concessione, le concessioni temporanee.

Nei territori, nei quali è tuttora vigente il regime fondiario, si è tenuto nella maggiore considerazione il diritto di proprietà, secondo si era fin qui esercitato. È trasformato senz'altro in concessione perpetua, quando le miniere risultino in normale coltivazione; potrà essere parimenti trasformato in concessione perpetua, ove si tratti di miniera abbandonata della quale il proprietario intenda riprendere la lavorazione entro un congruo termine; darà luogo ad un diritto di preferenza nel conseguimento dell'eventuale permesso di ricerca, quando, non esistendo in atto una miniera in esercizio od abbandonata, il diritto del proprietario si limiti soltanto alla disponibilità del giacimento.

Con la emanazione del nuovo decreto legislativo, restano abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti in materia mineraria. Tuttavia, per la natura diversa delle discipline, nulla è innovato alle leggi vigenti in materia di polizia mineraria, alle facoltà conferite al Ministro per l'economia nazionale per le ricerche e le coltivazioni minerarie che si eseguono nell'interesse dello Stato, e all'ordinamento concernente le miniere e le sorgenti termali e minerali appartenenti allo Stato.

Con tali provvidenze il Governo crede di avere assolto il compito complesso ed arduo, affidatogli dal Parlamento. Con energia e con fede, ha condotto a termine l'opera di unificazione, di semplificazione e di rinnovamento che il Paese da tempo, reclamava a gran voce. La unificazione del nostro diritto positivo è finalmente una realtà, anche nella sfera delle attività minerarie; la molteplicità estremamente varia e contrastante delle norme regionali fin qui in vigore sarà costituita da un regolo uniforme di struttura snella ed elastica. La semplificazione degli ordinamenti minerari, già in gran parte compiuta con il riassetto degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica, avrà il suo coronamento nelle disposizioni e segnatamente in quelle che disciplinano le procedure. All'infuori di ogni preoccupazione politica, il regolamento futuro delle miniere nella sua organica unicità, si ispira unicamente alle esigenze della industria e dell'economia pubblica. Il clima politico attuale e la stessa delegazione di poteri avuta dal Parlamento hanno consentito al Governo di evitare ogni deviazione che potesse compromettere la saldezza nazionale del sistema.

Il Governo ha mantenuto fede all'impegno assunto. Il Paese riconoscerà che, mentre sono state assicurate le più alte ed inderogabili prerogative dello Stato, ogni interesse apprezzabile ebbe la sua giuridica tutela. La concreta applicazione dei precetti nuovi dimostrerà certamente, nel giro di pochi anni e con la eloquenza del fatto, che la riforma compiuta dal Governo corrisponde in realtà allo spirito dei tempi nuovi.

Vista la legge 14 aprile 1927 - Anno V, n. 571

TITOLO I CLASSIFICAZIONE DELLE COLTIVAZIONI DI SOSTANZE MINERALI

Art. 1¹

La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, sono regolate dalla presente legge.

Art. 2²

Le lavorazioni indicate nell’art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

- a) minerali utilizzabili per l’estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
- b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asphaltiche e bituminose;
- c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
- d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione;

- a) delle torbe;
- b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
- d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell’art. 1 e non compresi nella prima categoria.

Art. 3³

Sull’appartenenza all’una o all’altra categoria di sostanze non indicate nell’articolo precedente si provvede con decreto Reale, promosso dal Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Con decreto reale, promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere ed il Consiglio di Stato, le sostanze comprese nella seconda delle categorie suddette possono essere incluse nella prima.

In entrambe le ipotesi prevedute nei due commi precedenti, si seguono, in quanto applicabili, le norme transitorie contenute nel R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

TITOLO II MINIERE

Capo I Ricerche minerarie

Art. 4⁴

La ricerca delle sostanze minerali è consentita solo a chi sia munito del permesso⁵

Art. 5⁶

¹ Articolo così sostituito dall’art. 1, L 7 novembre 1941, n. 1360
² Articolo così sostituito dall’art. 1, L 7 novembre 1941, n. 1360
³ Articolo così sostituito dall’art. 1, L 7 novembre 1941, n. 1360
⁴ Articolo così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620
⁵ Comma modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382
⁶ Articolo abrogato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382

Art. 6

Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni. Può essere prorogato previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

Art. 7

Il ricercatore deve corrispondere allo Stato il diritto proporzionale annuo di lire 160 per ogni ettaro di superficie compresa entro i limiti del permesso.

Art. 8

Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

Ogni trasferimento è soggetto al diritto fisso di lire 1.000.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto in confronto dell'Amministrazione.

Art. 9

Il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza dal permesso:

- 1) quando non si sia dato principio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro tre mesi dal giorno in cui il permesso fu rilasciato;
- 2) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi;
- 3) quando non siano osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni degli artt. 8 e 12 del presente decreto;
- 4) quando non sia pagato il diritto proporzionale indicato nell'art. 7.

In nessun caso il ricercatore ha diritto a compensi o indennità verso lo Stato o verso gli eventuali successivi ricercatori.

Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca è ammessa opposizione. Questa è decisa dallo stesso Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Contro il provvedimento che pronuncia sulla opposizione non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa né in via giudiziaria.

Art. 10

I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermi restando i divieti contenuti nella legge di polizia mineraria 30 marzo 1893, n. 184.

È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca.

Il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ha facoltà di esigere una cauzione.

Quando le parti non siansi accordate, l'ingegnere capo del distretto minerario, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilirà d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare del deposito, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo e il ricercatore sarà decisa dalla autorità giudiziaria.

Art. 11

Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione può essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse e sempreché i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli della ricerca o della concessione preesistenti.

Nel caso di disaccordo fra gli interessati, il Ministro per l'economia nazionale provvede, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 12

È vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione.

In nessun caso si può disporre delle sostanze minerali estratte senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

La facoltà di autorizzare la utilizzazione suddetta può essere delegata all'ingegnere capo del distretto minerario.

Art. 13

Quando lo Stato intenda procedere direttamente a ricerche, la zona di esplorazione è determinata con decreto del Ministro per l’economia nazionale.

Capo II
Concessioni minerarie

Art. 14

Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.

⁷Possono essere fatte anche più concessioni nella stessa area, ma per sostanze minerali diverse tenuto presente quanto è disposto dall’articolo 11.

Art. 15

⁸Possono farsi più concessioni alla stessa persona.

Quando la concessione sia fatta ad una società, tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro per l’economia nazionale.⁹

Art. 16

Il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente, purché il Ministro per l’economia nazionale riconosca che egli possiede la idoneità tecnica ed economica.

Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione alla importanza della scoperta e un’indennità in ragione delle opere utilizzabili.

Il premio e l’indennità sono provvisoriamente determinati nell’atto di concessione. Ogni controversia relativa è di competenza dell’autorità giudiziaria.

Art. 17

Le spese occorrenti per l’istruttoria delle domande di concessione sono a carico del richiedente.

Art. 18

La concessione è fatta con decreto del Ministro per l’economia nazionale¹⁰.

Il decreto di concessione contiene:

- a) la indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la miniera;
- b) la durata della concessione;
- c) la natura, la situazione, l’estensione della miniera e la sua delimitazione;
- d) l’indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell’art. 25;
- e) l’ammontare del premio e della indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi dell’art. 16;
- f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione;
- g) l’indicazione dell’eventuale partecipazione dello Stato ai profitti dell’azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze.

Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.

Il decreto, che sarà registrato con la tassa fissa di lire 10, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e trascritto all’ufficio delle ipoteche.

Art. 19

I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla opposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni.

Art. 20

Quando la concessione non sia stata fatta al ricercatore, il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, provare al Ministero per l’economia nazionale, mediante la presentazione

⁷ Il secondo comma del presente articolo è stato abrogato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382

⁸ Il primo comma del presente articolo è stato abrogato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382

⁹ Il quarto comma del presente articolo è stato abrogato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382

¹⁰ Comma così modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382

della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel decreto stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di averne effettuato il deposito relativo alla Cassa depositi e prestiti.

L'inadempimento all'obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione, da pronunciarsi dal Ministro per l'economia nazionale.

Capo III Esercizio della concessione

Art. 21

La concessione della miniera è temporanea.

Art. 22

La miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili. L'iscrizione delle ipoteche è subordinata all'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 23

Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale.

Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi.

Art. 24

Il concessionario può disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.

Art. 25

Il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale di lire 400 per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione.

Art. 26

Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività tranne che, dal Ministro per l'economia nazionale¹¹, sia consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi.

La facoltà di consentire la sospensione dei lavori spetta alla stessa autorità alla quale è attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la coltivazione di giacimenti minerali. Tale facoltà spetta in ogni caso all'ingegnere capo del Distretto minerario quando si tratti di sospensione per durata non superiore ad un anno¹².

Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

Art. 27

Qualunque trasferimento, per atto fra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'economia nazionale.

Ogni atto, che non abbia riportato la preventiva autorizzazione suddetta, è nullo tanto nei confronti dell'Amministrazione quanto fra le parti.

Indipendentemente dalla nullità suddetta, il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza dalla concessione, osservate le norme dell'art. 41.

Per le miniere poste in zone interessanti la difesa nazionale, il Ministro per l'economia nazionale autorizza i trasferimenti suddetti dopo avere inteso la Amministrazione militare.

Il decreto che autorizza il trasferimento è registrato con la tassa fissa di lire 10.

Art. 28

Il Ministro per l'economia nazionale può esigere che l'erede del concessionario sia rappresentato da persona di gradimento dell'Amministrazione.

¹¹ Comma così modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382

¹² Comma aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620

Gli eredi del concessionario debbono, nel termine di tre mesi dall’aperta successione, nominare con la maggioranza indicata nell’art. 678 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi.

Trascorso tale termine, il detto rappresentante sarà nominato d’ufficio dal presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la miniera, su richiesta dell’ingegnere capo del distretto minerario, senza bisogno di sentire gli interessati.

Art. 29

I concessionari di miniere debbono fornire all’Amministrazione pubblica i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro chiesto. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere alla autorità pubblica la necessaria assistenza.

Art. 30

L’espropriazione del diritto del concessionario della miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Tanto il giudizio di espropriazione quanto quello di graduazione si svolgono secondo le norme del codice di procedura civile. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al Ministro per l’economia nazionale.

Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

L’aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell’atto di concessione e nel presente decreto, sempreché, a giudizio insindacabile del Ministro per l’economia nazionale, abbia i requisiti stabiliti nell’art. 15.

Art. 31

Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno derivante dall’esercizio della miniera.

Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme stabilite nell’art. 10.

Art. 32

Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell’energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359.

In caso di contestazione circa la necessità e le modalità delle opere anzidette, decide l’ingegnere capo del distretto minerario.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario può domandare la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge suddetta. Tale dichiarazione è fatta dal Ministro per l’economia nazionale¹³.

Su richiesta del concessionario, il Ministro per l’economia nazionale, può ordinare l’occupazione d’urgenza, determinando provvisoriamente l’indennità e disponendone il deposito.

Capo IV Cessazione della concessione

Art. 33

La concessione cessa:

- a) per scadenza del termine;
- b) per rinuncia;
- c) per decadenza.

- a) Scadenza del termine

Art. 34

La concessione scaduta può essere rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

Art. 35

Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all’Amministrazione.

¹³ Comma così modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382

Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere con le cautele all'uopo stabilite dall'ingegnere capo del distretto minerario, gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera.

Art. 36

Se alla scadenza del termine la miniera sia concessa ad altri, la consegna dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento dell'ingegnere capo del distretto minerario.

In caso di disaccordo fra le parti, l'ingegnere suddetto determina provvisoriamente l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera e che il nuovo concessionario intenda ritenere, la somma deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti. Contro tale liquidazione, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 37

Le ipoteche iscritte sulla miniera si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi è tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna della miniera all'Amministrazione o al nuovo concessionario.

b) Rinuncia

Art. 38

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione.

Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode della miniera ed è tenuto a non fare più lavori di coltivazione mineraria, nè a variarne in qualsiasi modo lo stato.

L'ingegnere capo del distretto minerario verifica lo stato della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che crede necessari.

In caso di inosservanza ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario.

Art. 39

Sulla rinuncia provvede il Ministro per l'economia nazionale¹⁴.

c) Decadenza

Art. 40

Il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi:

- 1) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
- 2) non abbia osservato le disposizioni contenute negli artt. 25, 26 e 27.

Art. 41

La decadenza dalla concessione è pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario, con decreto del Ministro per l'economia nazionale¹⁵.

Contro il decreto che pronuncia la decadenza, è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi preveduti dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. D. 26 giugno 1924, n. 1054.

Disposizioni comuni alla rinuncia e alla decadenza

Art. 42

Il decreto di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e trascritti all'ufficio delle ipoteche.

Dalla data dei decreti predetti, il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.

Art. 43

La miniera che fu oggetto di rinuncia o di decadenza può essere nuovamente concessa.

¹⁴ Comma così modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382

¹⁵ Comma così modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382

Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle opere degli impianti e delle altre pertinenze necessarie alla coltivazione della miniera. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera, purché ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell’art. 36.

Art. 44

Il Ministro per l’economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere, può procedere a nuova concessione della miniera che sia stata oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di essa siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l’obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisasse opportuno di dare nell’interesse dei terzi.

Entro un anno dalla trascrizione del decreto di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita all’asta della concessione mineraria per la quale non siasi provveduto ai termini del comma precedente. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta allo Stato.

Si applica all’aggiudicatario la disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 30.

Decorso l’anno suddetto, nessuna altra azione è proponibile sulla conversione mineraria e il Ministro per l’economia nazionale ha facoltà di procedere liberamente a nuova concessione.

Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all’asta, la miniera rimane libera da ogni peso e può formare oggetto di nuova concessione.

**TITOLO III
CAVE**

Art. 45¹⁶

Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo.

Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l’ingegnere capo del distretto minerario può prefiggere un termine per l’inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l’ingegnere capo del Distretto minerario può dare la concessione della cava e della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del presente decreto, in quanto applicabili. Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sarà preventivamente inteso il competente Ufficio del genio civile.

Contro i provvedimenti dell’ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda la coltivazione della cava o torbiera, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l’industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Al proprietario è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario a termini del comma precedente.

Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli artt. 29, 31 e 32.

**TITOLO IV
RAPPORTI DI VICINANZA E CONSORZI MINERARI**

Art. 46

Quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera, cava o torbiera cagionino danno ovvero producano un effetto utile ad altra miniera, cava o torbiera, si fa luogo ad indennizzo o compenso fra gli interessati.

Art. 47

Per l’esecuzione, la manutenzione e l’uso di qualunque opera occorrente per l’utile coltivazione in comune di miniere, cave o torbiere, possono essere costituiti consorzi volontari od obbligatori.

Alla costituzione del consorzio obbligatorio si provvede con decreto del Ministro per l’economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

¹⁶ Articolo così modificato dall’art. 7, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620

Art. 48

Ai consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave o torbiere può essere accordata, con decreto del Ministro per l'economia nazionale la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi suddetti sono registrati coi diritto fisso di lire 2.000.

Sono parimenti soggette al diritto di lire 2.000 tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei consorzi sopraindicati.

L'aumento di reddito proveniente alle miniere, cave o torbiere dai lavori eseguiti dai consorzi sarà, per venti anni dalla data del compimento di detti lavori, esente dall'imposta fondiaria.

Art. 49

Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano eseguite, il Ministro per l'economia nazionale nomina un commissario il quale, a spese del consorzio, ne assume l'amministrazione.

Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempimento, della procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 50

Allorché il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi, comprometta l'esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilità di una più conveniente coltivazione, la lavorazione di dette miniere può essere assoggettata ad una gestione unica.

In tal caso i concessionari sono invitati ad accordarsi per nominare le persone da proporre all'amministrazione degli interessi comuni.

Se, trascorso il termine all'uopo prefisso, non siasi adempiuto a quanto sopra, il Ministro per l'economia nazionale delega uno o più commissari incaricati di amministrare gli interessi comuni.

Il commissario provvede, in contraddittorio dei concessionari, alla valutazione dei singoli interessi, e, in base ai risultati della stima, ordina il riparto delle spese e dei prodotti.

I ricorsi contro le basi del riparto sono decisi dal Tribunale nella cui giurisdizione trovansi le miniere.

Tali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

TITOLO V DISPOSIZIONI PENALI

Art. 51

Chiunque intraprenda la ricerca o la coltivazione di minerali senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale è punito con la multa¹⁷ non inferiore a lire 1.000, oltre la confisca del materiale scavato.

Alla stessa penalità è soggetto il ricercatore che contravvenga al disposto dall'art. 12.

Art. 52

Il concessionario che trascuri la regolare manutenzione della miniera è punito con la multa non inferiore a lire 1.000.000¹⁸, senza pregiudizio del risarcimento dei danni verso lo Stato.

Alla stessa penalità è soggetto il concessionario che contravvenga al disposto del primo comma dell'art. 29.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 53

Le concessioni e le investiture di miniere date senza limite di tempo, in base alle leggi fino ad ora vigenti, sono mantenute come concessioni perpetue, quando per esse non siasi incorso in motivi di decadenza.

Le concessioni temporanee rimangono in vigore fino alla scadenza fissata nei singoli atti di concessione, sempreché anche per esse non siasi incorso in motivi di decadenza.

¹⁷ Ora sanzione amministrativa (cfr. art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689)

¹⁸ Importo così elevato a norma dell'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689

Art. 54

Nei territori nei quali, in virtù delle leggi fino ad ora vigenti, la disponibilità delle sostanze minerarie era lasciata al proprietario della superficie, le miniere che, al giudizio insindacabile del Ministro per l’economia nazionale risultino in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto, sono date in concessione perpetua a chi dimostri di esserne il legittimo proprietario.

È parimenti trasformata in concessione la proprietà, comunque acquisita in altri territori, di miniere in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 55

I contratti di esercizio minerario in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi prevista.

Art. 56

Nei territori indicati nell’art. 54, le miniere, delle quali la lavorazione sia rimasta per qualsiasi causa sospesa o abbandonata, sono date in concessione perpetua al proprietario rispettivo che si impegni di riattivarle entro il termine di un anno dalla data del decreto di concessione, o nel termine maggiore che potrà essere stabilito dal Ministro per l’economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 57

Le concessioni confermate o accordate in virtù degli artt. 53, 54 e 56, sono sottoposte alle norme del presente decreto, qualunque sia la disposizione vigente al tempo in cui furono conferite e le condizioni o modalità del conferimento stesso.

Art. 58

I permessi di ricerca e le indagini minerarie sono conservati per il tempo per il quale furono rilasciati, sotto l’osservanza delle norme del presente decreto, quando i titolari rispettivi non siano incorsi in alcuno dei casi di decadenza preveduti dalle disposizioni finora vigenti.

Art. 59

Nei territori indicati nell’art. 54, chiunque abbia legittimamente acquistata la disponibilità di giacimenti minerari, dei quali non abbia ancora intrapreso la coltivazione, ha la preferenza di fronte ad altri richiedenti per ottenere il permesso di ricerca, sempreché ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 60

Agli effetti degli articoli precedenti entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto debbono essere denunciate:

- a) le concessioni, siano esse perpetue o temporanee;
- b) le miniere in esercizio o abbandonate.

La denuncia deve essere corredata dai titoli comprovanti la disponibilità o proprietà della miniera.

Quando la denuncia non sia fatta entro il detto termine, ogni eventuale diritto si intenderà decaduto e il Ministro per l’economia nazionale potrà liberamente disporre del sottosuolo a sensi delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 61

Qualora il diritto sopra una stessa miniera sia comune a più persone, queste dovranno nominare con la maggioranza indicata nell’art. 678 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Trascorso questo termine, il rappresentante sarà nominato di ufficio dal presidente del Tribunale su richiesta dell’ingegnere capo del distretto minerario ai termini dell’art. 28.

Art. 62

Ove l’amministrazione riconosca che due o più miniere, vicine o contigue non rappresentino, singolarmente prese, un conveniente campo di coltivazione, potrà promuovere la loro lavorazione in comune, ai sensi dell’art. 50.

Art. 63

Le coltivazioni di giacimenti di sostanze che, per effetto dell'art. 2, entrano a far parte della categoria delle miniere, sono date in concessione perpetua al proprietario del giacimento e sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili.

Art. 64

Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto.

Nulla è innovato:

- a) alle leggi vigenti in materia di polizia mineraria;
- b) alle facoltà conferite al Ministro per l'economia nazionale per le ricerche e coltivazioni minerarie da eseguirsi per conto dello Stato;
- c) all'ordinamento giuridico ed al sistema di utilizzazione delle miniere e delle sorgenti termali e minerali pertinenti allo Stato.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi.

Art. 65

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione del presente decreto il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.